SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 maggio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 113

Ministero della salute

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Blas Malgorzata Grazyna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(11A05407)*

DECRETO 15 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Gutierrez Riveros Marwin Saady, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(11A05408)*

DECRETO 15 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Leguizamon Silvia Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(11A05409)*

DECRETO 15 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Martiniuc Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(11A05410)*

DECRETO 31 marzo 2011.

Riconoscimento, alla signora Chiroque Cruz Ksenia Jessica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(11A05411)*

DECRETO 31 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cavalieri Karine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(11A05412)*

DECRETO 31 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gonzaga Evangelista Ariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(11A05413)*

DECRETO 31 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bresani Di Battista Bianca Sofia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(11A05414)*

DECRETO 31 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Quispe Arnaldo Martin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(11A05415)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Alexe Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05416)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bucur Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05417)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baragan Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05418)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Rodica Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05419)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Cretu Ciprian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05420)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Collarini Gabriela Ancuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05421)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrei Daniela Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05422)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Purice Marieta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05423)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Andronache Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05424)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hauck Darlene Carley, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di igienista dentale. *(11A05425)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Dolhescu Ciprian Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05426)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla signora Ezharattu Johny Jesna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05427)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kanjirathinkal Jose Jincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05428)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Johny Sajna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05429)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Mariamma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05430)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joy Jinu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05431)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. James Pullickal Simon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05432)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Kiranjot, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05433)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Siji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05434)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Guibert Alonso Lourdes Teresa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05435)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Sondassi Mehrez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05436)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Snoussi Khabeb, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05437)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Justin Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05438)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla signora Johny Mayusha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05439)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Sandeep, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05440)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thekkan Ouseph Anuja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05441)*
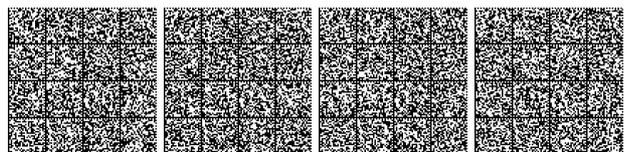
DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Honey John Shaly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05442)*

DECRETO 7 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sostaka Valerija, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05443)*

DECRETO 8 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05444)*

DECRETO 8 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dan Codruta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05445)*

DECRETO 11 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Prisecaru Gianina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05446)*

DECRETO 11 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Apintiliese Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05447)*

DECRETO 11 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosu Corina Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05448)*

DECRETO 11 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Buteanu Mihaela Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05449)*

DECRETO 11 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Amza Sorin Coste, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05450)*

DECRETO 11 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Olteanu Anamaria Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05451)*

DECRETO 11 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Rata Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05452)*

DECRETO 12 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Gheorghita Valerian Radu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05453)*

DECRETO 12 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Orheian Adriana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05454)*

DECRETO 12 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Matel Anda Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05455)*

DECRETO 12 aprile 2011.

Riconoscimento, alla signora Iova Constanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05456)*

DECRETO 12 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Holasovà Pavlina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05457)*

DECRETO 12 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Della Vedova Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale. *(11A05458)*

DECRETO 12 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ugarte Muňoz Miren, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A05459)*

DECRETO 12 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Amaya Ceron Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di optometra. *(11A05460)*

DECRETO 14 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tellez Ancasi Victoria Martha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05461)*
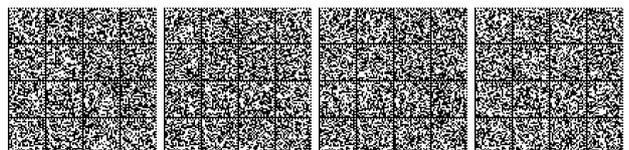
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2010, n. **277.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le conclusioni adottate dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 che hanno ribadito l'importanza della conciliazione tra vita professionale e vita familiare, in vista del raggiungimento degli obiettivi strategici in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei principi di pari opportunità;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", come modificato dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, che rinvia ad un successivo decreto per la definizione dei nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi ivi previsti;

Visto l'articolo 1, comma 19 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri", che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le altre, le competenze statali in materia di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 1, comma 14, lett. *b)* del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, di delega delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. *e)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 che istituisce il Dipartimento per le politiche della famiglia tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" ed in particolare l'articolo 19, che istituisce il Fondo per le politiche della famiglia;

Visto l'articolo 1, commi 1250 e 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"(legge finanziaria 2007);

Visto il decreto del 15 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale ed il Ministro per le pari opportunità, di prima attuazione dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Visto il parere reso dalla Conferenza unificata in data 29 aprile 2010;

Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 maggio e trasmesso in data 9 giugno 2010;

Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 luglio e trasmesso in data 3 agosto 2010;

Visto il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 novembre e trasmesso in data 23 novembre 2010;

Di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) legge: la legge 8 marzo 2000, n. 53;

b) ufficio: il Dipartimento per le politiche della famiglia, competente per la gestione del procedimento di cui all'articolo 9 della legge;

c) pubblici registri: i documenti che assolvono ad una funzione di certezza pubblica o legale, ivi compresi il registro delle imprese, il repertorio economico amministrativo, i registri regionali delle fondazioni e delle associazioni e gli albi professionali;

d) azioni positive: le misure dirette a sostenere i soggetti con responsabilità genitoriali o familiari, attraverso la rimozione degli ostacoli alla realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale in ambito familiare e lavorativo e la promozione della qualità delle relazioni familiari grazie ad un maggiore equilibrio tra vita privata e vita professionale;
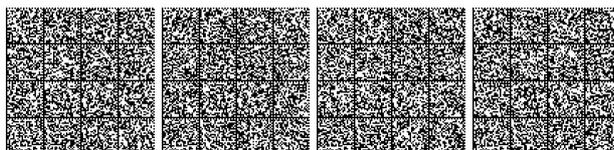
e) reti: partenariati o altri sistemi di partecipazione integrata di soggetti pubblici e privati alla progettazione, realizzazione o finanziamento di azioni positive per la conciliazione tra vita professionale e vita familiare;

f) sostituzione del titolare di impresa, del libero professionista o del lavoratore autonomo: azione con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere la totalità delle proprie attività lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili, senza pregiudicare l'andamento della propria vita professionale;

g) collaborazione con il titolare di impresa, il libero professionista o il lavoratore autonomo: azione con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma o dipendente, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere parte delle proprie attività lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili, senza pregiudicare l'andamento della propria vita professionale.

Art. 2.

Ripartizione delle risorse tra tipologie progettuali

1. Le risorse disponibili sono destinate:

1) per il 90% al finanziamento delle tipologie di progetto previste all'articolo 9, comma 1, della legge;

2) per il 10% al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge.

2. Le quote percentuali da destinare alle diverse tipologie di azione previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 9, comma 1, della legge sono stabilite con il decreto di cui al medesimo articolo 9, comma 1, primo alinea, sulla base dei seguenti criteri:

a) numero medio delle richieste di finanziamento ricevute nell'anno precedente, in relazione a ciascuna tipologia di azione;

b) numero medio di progetti approvati e positivamente conclusi nell'anno precedente, in relazione a ciascuna tipologia di azione; risultati complessivi della sperimentazione per ciascuna tipologia di azione.

Capo II

PROGETTI PER LA FLESSIBILITÀ, IL REINSERIMENTO E GLI INTERVENTI INNOVATIVI IN FAVORE DI LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, DELLA LEGGE

Art. 3.

Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile

1. I progetti disciplinati dal presente capo, sono finanziati per un importo massimo di euro 500.000,00, hanno una durata massima di 24 mesi e devono prevedere almeno una delle seguenti tipologie di azioni positive:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali, a titolo esemplificativo, part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, su turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, in base a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2. L'elenco delle predette azioni di flessibilità non è, comunque, tassativo;

b) programmi ed azioni, comprese le attività di formazione e aggiornamento, volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro non inferiore a sessanta giorni a titolo di congedo di maternità e paternità o parentale, o per altri motivi legati ad esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare. Nel caso di congedo parentale o per altri motivi legati alla conciliazione tra vita professionale e vita familiare, il periodo di assenza non inferiore a sessanta giorni deve riferirsi a un periodo continuativo;

c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 4.

Soggetti finanziabili

1. Possono presentare progetti di cui al presente capo, sulla base di specifico accordo contrattuale, stipulato con le modalità di cui all'articolo 6:

a) i datori di lavoro privati che esercitano attività di impresa, anche in forma collettiva (società), nonché i consorzi, i gruppi di imprese e le associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, anche ove prevedano la partecipazione di enti locali cofinanziatori;

b) altri datori di lavoro privati non esercenti attività di impresa, a condizione che risultino iscritti in pubblici registri;

c) le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, a concorrenza della somma eventualmente residua, una volta soddisfatte, per ciascuna scadenza, le richieste di contributi presentate dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* e dichiarate "ammissibili a finanziamento" ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

2. Gli enti pubblici diversi da quelli elencati al comma 1, lett. *c)* non rientrano, comunque, tra i soggetti finanziabili, anche nel caso in cui prendano parte a progetti promossi nell'ambito di una rete o di un consorzio, ai sensi del comma 1, lett. *a)*.

3. Parimenti, non sono finanziabili i soggetti che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo o per i quali siano in corso procedimenti diretti all'apertura di una delle predette procedure.

4. I soggetti che hanno già usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 9 della legge possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:

a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di verifica, nonché sia rilasciata l'autorizzazione al pagamento del saldo;

b) che il nuovo progetto presentato contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale rispetto al precedente, sviluppando un'azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero, nell'ambito della medesima tipologia progettuale, ad una differente azione positiva di flessibilità, ovvero a diversi destinatari.

5. In caso di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese finalizzate alla promozione di azioni di conciliazione tra vita professionale e vita familiare per i dipendenti delle aziende consorziate o partecipanti, le singole aziende coinvolte possono presentare anche individualmente altri progetti a valere sull'articolo 9 della legge, solo quando il progetto comune sia stato concluso e sempre che il nuovo progetto sia diverso dal precedente, nei termini di cui al comma 4.

Art. 5.

Destinatari

1. Destinatari dei progetti disciplinati dal presente capo sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, con figli minori ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono compresi altresì, alle medesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione, nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, purché la natura del rapporto sia compatibile con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.

Art. 6.

Accordo contrattuale

1. Per accordo contrattuale si intende, anche in via alternativa:

a) l'accordo con le organizzazioni di rappresentanza sindacale firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;

b) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali unitarie;

c) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le strutture territoriali di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

d) l'accordo quadro stipulato a livello territoriale tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

e) le intese definite dagli enti bilaterali per il comparto di riferimento ovvero dagli organismi paritetici territoriali costituiti tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali più rappresentative a livello nazionale;

f) nel caso di datori che occupino alle loro dipendenze meno di 15 prestatori di lavoro, l'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato.

2. L'accordo contrattuale è presupposto indispensabile per l'ammissibilità dei progetti disciplinati dal presente capo, in funzione di garanzia dell'adattamento del contesto aziendale alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare espresse dai lavoratori.

3. Il predetto accordo fornisce soluzioni specifiche alle esigenze individuali dei soggetti interessati alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita familiare ovvero introduce procedure generali che consentano alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei lavoratori di essere soddisfatte.

4. L'accordo illustra espressamente, in relazione ai singoli interventi proposti, la valenza di azione positiva e l'innovazione apportata dal progetto rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, dal contratto collettivo nazionale di riferimento, ovvero, ove più avanzata, dalla prassi già adottata in azienda.

Art. 7.

Requisiti di priorità o preferenza

1. Per tutti i progetti disciplinati dal presente capo, è assegnato un punteggio addizionale nei casi in cui:

a) le azioni previste siano rivolte in misura prevalente a destinatari che abbiano figli con disabilità ovvero figli minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione;

b) il proponente sia un'impresa che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e che si avvale dell'apporto complessivo di non più di 50 persone, ivi compreso il titolare che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

2. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge, è inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui, contestualmente alle misure di flessibilità, si preveda di applicare sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, tali da rimuovere gli ostacoli ad una piena valorizzazione del contributo prestato dai soggetti beneficiari delle misure di flessibilità.

3. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, della legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo ai progetti che prevedano il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva e con le funzioni precedentemente svolte, ovvero condizioni di miglior favore.

4. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, della legge, è inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui gli stessi prevedano l'attivazione di reti funzionali agli interventi e ai servizi progettati.
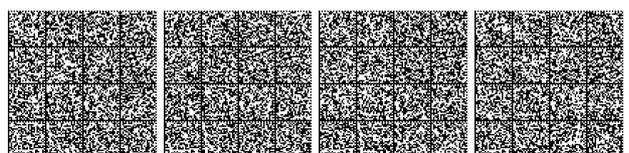
Art. 8.

Criteri per la valutazione dei progetti

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge, la commissione tecnica di cui all'articolo 15 utilizza i seguenti criteri:

a) innovatività dell'azione, intesa come introduzione, non sperimentata in precedenza, di pratiche o servizi migliorativi rispetto a quelli già in vigore in base alla legislazione, al contratto collettivo e alle prassi applicate all'interno del luogo di lavoro;

b) concretezza dell'azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei destinatari degli interventi;

c) efficacia dell'azione, intesa come idoneità delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, valutata anche alla luce degli strumenti di monitoraggio predisposti e del grado di coinvolgimento dei soggetti interessati;

d) economicità dell'azione, intesa come corretta articolazione e congruità dei costi illustrati nel piano finanziario;

e) sostenibilità dell'azione, intesa come capacità di mantenere i benefici nel tempo, anche in virtù dei contenuti dell'accordo contrattuale e della presenza di reti in grado di sostenere l'intervento ovvero della coerenza del progetto con le politiche di conciliazione tra vita professionale e vita familiare attivate a livello territoriale.

Capo III

PROGETTI DI SOSTITUZIONE O COLLABORAZIONE IN FAVORE DI SOGGETTI AUTONOMI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DELLA LEGGE

Art. 9.

Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile

1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, l'importo massimo finanziabile è di euro 35.000,00; il compenso da corrispondere al sostituto o al collaboratore non può superare il reddito imponibile relativo all'attività svolta dall'interessato nell'anno precedente ovvero, ove più favorevole, la media dei redditi imponibili dichiarati nei due anni antecedenti la domanda di agevolazione; tanto nel caso di sostituzione, quanto nel caso di collaborazione, il compenso non può, comunque, essere inferiore al minimo retributivo previsto dal CCNL per il lavoratore subordinato che svolge funzioni comparabili, con specifico riferimento, per i professionisti ed eventuali categorie residuali, al CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali.

2. La durata massima, riferita alla coppia genitoriale, è fissata in 12 mesi, anche frazionabili nell'arco di 24 mesi.

3. I progetti devono prevedere azioni che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori o figli disabili, di attivare una sostituzione o una collaborazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, lettere *f)* e *g)*.

4. I familiari partecipanti, i soci partecipanti all'impresa e gli eventuali associati in partecipazione non possono, in nessun caso, rivestire il ruolo di sostituti o di collaboratori.

Art. 10.

Soggetti finanziabili

1. Possono presentare progetti disciplinati dal presente capo:

a) i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a progetto. Questi ultimi devono dimostrare l'assenso esplicito del committente, al quale possono anche scegliere di delegare integralmente gli adempimenti relativi alla presentazione e alla gestione del progetto.

b) i titolari di impresa individuale;

c) i titolari di impresa collettiva, limitatamente ai casi in cui:

1. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e risultino iscritti, da almeno 6 mesi, ad un'assicurazione obbligatoria;

2. sussista l'autorizzazione da parte degli altri soci alla sostituzione o alla collaborazione.

2. Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera *c)* del comma 1:

a) i liberi professionisti costituiti in associazione;

b) i familiari partecipanti all'impresa di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nei limiti dallo stesso previsti;

c) gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

3. Tra i soggetti finanziabili sono soddisfatti, in via prioritaria per ciascuna scadenza, coloro la cui media del reddito imponibile, dichiarato negli ultimi due anni antecedenti alla domanda, non sia superiore a euro 70.000,00, sempre che, laddove titolari di impresa individuale o collettiva, la stessa si avvalga dell'apporto lavorativo complessivo di non più di dieci soggetti, ivi compresi il titolare o i soci che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

4. I soggetti che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:

a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di verifica, nonché sia rilasciata l'autorizzazione al pagamento del saldo;

b) che si presenti una specifica esigenza di conciliazione tra vita professionale e vita familiare legata ad un nuovo evento, quale una nuova maternità o adozione.

Art. 11.

Requisiti di priorità o preferenza

1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, è assegnato un punteggio addizionale in presenza di figli fino a tre anni di età o figli disabili ovvero in presenza di particolari carichi di cura, nonché nel caso in cui gli stessi siano promossi attraverso reti.

Art. 12.

Criteri di valutazione e selezione dei progetti

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, per la valutazione dei progetti di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge, la commissione tecnica di cui all'articolo 15 utilizza i seguenti criteri:

a) concretezza dell'azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare del soggetto proponente;

b) efficacia dell'azione, intesa come idoneità delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, anche alla luce del contesto familiare e lavorativo di riferimento;

c) economicità dell'azione, intesa come corretta articolazione e congruità dei costi illustrati nel piano finanziario, con particolare riguardo al compenso del sostituto.

Capo IV

PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI

Art. 13.

Modalità e termini di presentazione

1. I soggetti proponenti fanno pervenire all'ufficio i progetti, allegando l'apposita domanda di ammissione a finanziamento e il relativo piano finanziario, sulla base dei modelli predisposti e resi disponibili dall'ufficio stesso.

2. Le domande sono presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno e il 10 ottobre di ciascun anno, salva diversa indicazione contenuta nell'avviso di finanziamento annuale.

Art. 14.

Condizioni di ammissibilità

1. L'ufficio verifica la regolare presentazione dei progetti pervenuti e li dichiara "non ammissibili a valutazione" in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) la domanda di finanziamento è pervenuta fuori termine;

b) la domanda di finanziamento non risulta sottoscritta dal proponente o dal suo legale rappresentante ovvero da altro soggetto specificamente autorizzato;

c) il soggetto proponente non è fra quelli finanziabili;

d) le azioni proposte non rientrano tra quelle ammissibili;

e) manca il piano finanziario redatto in base al modello proposto dall'ufficio e non è possibile operare un'esatta imputazione dei costi alle attività, né valutare la congruità dei costi stessi;

f) per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge, manca l'accordo contrattuale.

2. L'ufficio chiede l'integrazione della documentazione, da produrre nel termine perentorio di quindici giorni, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) non è possibile risalire con evidenza ai soggetti sottoscrittori dell'accordo contrattuale, purché gli stessi risultino individuabili;

b) manca l'indicazione del CCNL o, in mancanza, dell'accordo aziendale applicato dal proponente;

c) manca la documentazione giustificativa (delega o atto costitutivo) che autorizza un soggetto diverso dal proponente alla sottoscrizione della domanda di finanziamento, del piano finanziario o dell'accordo contrattuale;

d) per i progetti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge del presente decreto, manca documentazione relativa al reddito imponibile prodotto nei due anni precedenti alla presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 15.

Commissione tecnica di valutazione

1. La selezione è affidata ad un'apposita commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia.

2. La commissione, la cui composizione è individuata nel successivo decreto di nomina, è presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un dirigente da lui delegato e vede rappresentate le amministrazioni concertanti, nonché le regioni e gli enti locali. La commissione può avvalersi della consulenza di esperti.

3. La commissione funziona a titolo gratuito. Il rimborso delle eventuali spese di missione in favore dei componenti fuori sede è a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

4. Ai fini della individuazione della composizione della commissione, si terrà conto dell'opportunità di garantire il coordinamento con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e con il Comitato per l'imprenditoria femminile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.

Art. 16.

Formazione delle graduatorie

1. Le risorse annualmente disponibili per il finanziamento dei progetti disciplinati, rispettivamente, al comma 1 ed al comma 3 dell'articolo 9 della legge sono ripartite, nei limiti delle quote stabilite dall'articolo 2, comma 1, in base al numero di scadenze fissate nell'arco dell'anno per la presentazione delle domande di finanziamento.

2. I progetti riferiti alle due tipologie, una volta valutati, sono inseriti in due elenchi distinti, all'interno dei quali sono formate graduatorie prioritarie in relazione alle categorie di soggetti individuati, rispettivamente, all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)* e all'articolo 10, comma 3.

3. Sono dichiarati "ammissibili a finanziamento" i progetti che riportano un punteggio minimo di 50.

4. Sono, infine, "ammessi a finanziamento", in ordine di punteggio, i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento", a partire dalle graduatorie prioritarie di cui al comma 2 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la scadenza considerata.

Art. 17.

Scorrimento della graduatoria

1. Nel caso di risorse eccedenti rispetto alle somme richieste per finanziare i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento" per ciascuna scadenza, le stesse sono riportate sulla scadenza successiva, nei limiti dell'anno di riferimento.

2. Nel caso di risorse insufficienti rispetto alle somme richieste per finanziare tutti i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento" per ciascuna scadenza, i progetti non finanziati concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorità, a formare le graduatorie della scadenza successiva, nei limiti dell'anno di riferimento.

3. Quando le risorse che residuano dall'attribuzione progressiva delle somme riconosciute dalla commissione ai singoli proponenti non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti che riportano il medesimo punteggio nell'ambito della categoria di riferimento, detti progetti concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorità, a formare le graduatorie delle scadenze successive, sulle quali sono altresì riportate le somme residue disponibili, nei limiti dell'anno di riferimento.

Art. 18.

Modalità di erogazione del contributo

1. I progetti selezionati sono approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, entro 180 giorni dalla data di scadenza prevista per la loro presentazione, sulla base di una specifica convenzione predisposta dall'ufficio e sottoscritta, per accettazione, dal proponente.

2. L'erogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanziamento di ciascun progetto è subordinata alla effettiva e corretta attuazione e rendicontazione dello stesso, nonché all'esito delle eventuali verifiche disposte dall'ufficio, anche tramite i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. In particolare, il contributo concesso è erogato in due quote con le seguenti modalità:

a) la prima quota, pari al 40% del contributo ammesso al finanziamento, è corrisposta a titolo di anticipo, dopo la comunicazione circa l'accoglimento della domanda, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa e della ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio;

b) il saldo, pari al 60% del contributo ammesso a finanziamento, è corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate in rapporto alle spese sostenute, certificate da un revisore dei conti e dietro presentazione all'ufficio di apposita relazione, che, per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge, è sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di conformità al progetto concordato, rilasciata dalla stessa struttura stipulante l'accordo.

4. L'ufficio competente può rivolgersi, in ogni momento fino alla corresponsione del saldo, ai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la verifica presso il proponente della corretta attuazione e rendicontazione del progetto.

5. I proponenti destinatari dei contributi sono tenuti a collaborare alle attività di monitoraggio qualitativo svolte dall'ufficio competente.

Capo V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Sanzioni

1. In caso di mancata osservanza della convenzione ovvero di irregolarità nell'attuazione o nella rendicontazione del progetto, anche sulla base dei riscontri effettuati dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio, previo preavviso ovvero diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 10 giorni ed esaminate le eventuali osservazioni dell'interessato rese ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, con decreto motivato revoca il finanziamento e procede al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Art. 20.

Abrogazioni

1. Il decreto interministeriale 15 maggio 2001 è abrogato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normati-

vi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 dicembre 2010

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia
GIOVANARDI

Il Ministro per le pari opportunità
CARFAGNA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 202

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il Consiglio europeo ha tenuto una sessione straordinaria il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona per concordare un nuovo obiettivo strategico per l’Unione al fine di sostenere l’occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un’economia basata sulla conoscenza. In relazione allo sviluppo di una politica attiva dell’occupazione, il Consiglio e la Commissione sono invitati, tra l’altro, a favorire tutti gli aspetti della parità di opportunità, compresa la riduzione della segregazione occupazionale, rendendo più facile conciliare la vita professionale con la vita familiare.

— L’art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*), disciplina i regolamenti ministeriali ed interministeriali.

— Si riporta il testo dell’art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (*Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*), come modificato dall’art. 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*):

«Art. 9. *Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro* – 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

c) progetti che, anche attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell’ambito dei piani per l’armonizzazione dei tempi delle città.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con il provvedimento di cui al comma 4, è, inoltre, impiegata per l’erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l’importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.

5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali».

— Si riporta il testo dell’art. 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233:

«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell’Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) le funzioni di vigilanza sull’Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonchè sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

c) l’iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, nonchè le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all’attuazione dell’articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni
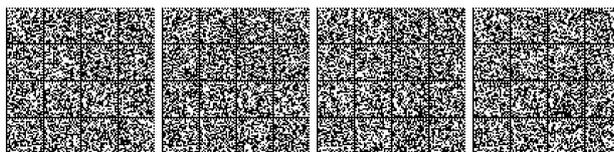
di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (*Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121:

«14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le funzioni già attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali; le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi compresi l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse già trasferite al Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché delle altre risorse inerenti le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre amministrazioni;

b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, esercitate unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

d) l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

e) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101».

— Il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 (*Nomina dei Sottosegretari di Stato*) contiene la nomina a Sottosegretario di Stato del sen. Carlo Amedeo Giovanardi.

— Il Decreto del .Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 (*Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi*) è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 2008, n. 150.

— Il Decreto del .Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2009 (*Modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali)* è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302.

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*), convertito, con modificazioni, dalla legge4 agosto 2006, n. 248:

«Art. 19. *Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità* – 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. ».

— Si riportano i commi 1250 e 1252 della Legge 27 dicembre 2006, n. (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007*):

«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da

un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.»

«1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.».

— Il decreto interministeriale 15 maggio 2001 reca: "*Approvazione delle modalità di erogazione dei contributi ex art. 9, comma 2, della L. 8 marzo 2000, n. 53, che dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per l'occupazione, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità*."

Note all'art. 10:

— Si riporta l'art. 230 *bis* del codice civile:

«Art. 230 *bis* (*Impresa familiare*). - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.».

— Si riporta il testo degli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553 e 2554 del codice civile:

«Art. 2549 (*Nozione*). - Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.».

«Art. 2550 (*Pluralità di associazioni*). - Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.».

«Art. 2551 (*Diritti ed obbligazioni dei terzi*). - I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.».

«Art. 2552 (*Diritti dell'associante e dell'associato*). - La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.

Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta.

In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.».

«Art. 2553 (*Divisione degli utili e delle perdite*). - Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.».

«Art. 2554 (*Partecipazione agli utili e alle perdite*). - Le disposizioni degli *articoli 2551 e 2552* si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'articolo 2102.».

Note all'art. 15:

— Gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246)* disciplinano la costituzione, la composizione, la convocazione, il funzionamento e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, nonché il collegio istruttorio e la segreteria tecnica (Libro I *Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna* - Titolo II *Organizzazione per la promozione delle pari opportunità* - Capo III - *Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici*.).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101 reca il *Regolamento per il riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.*

Note all'art. 19:

— Si riporta l'art. 10 *bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.), così come aggiunto dall'art. 6 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15 (*Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa*):

«Art. 10 *bis* (*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.».

11G0103
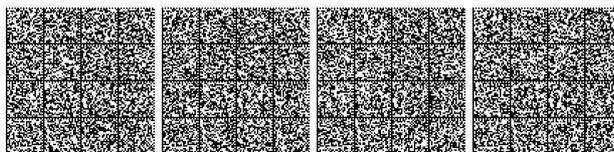
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2011.

Sospensione del sig. Santi Zappalà dalla carica di consigliere della Regione Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota della Prefettura di Catanzaro - Ufficio Territoriale del Governo - del 22 dicembre 2010, prot. n. 0086050, con la quale sono stati trasmessi gli atti relativi al procedimento penale n. 1095/10 R.G.N.R. - DDA concernenti l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto nei confronti del sig. Santi Zappalà, Consigliere della Regione Calabria, la misura della custodia cautelare in carcere (articolo 285 c.p.p.), ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/1990;

Vista l'ordinanza, emessa in data 16 dicembre 2010, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'articolo 285 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Santi Zappalà per i reati di cui agli articoli 110 e 416-*bis* del codice penale, articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e articolo 7 della legge n. 203/1991;

Considerato che il menzionato articolo 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «... consigliere regionale» quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva cautelare degli arresti in carcere, di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'articolo 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Considerato che le suindicate disposizioni dell'articolo 15 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale in ragione della loro finalità, secondo quanto affermato da ultimo dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 15 febbraio 2002, laddove ha evidenziato che tali disposizioni «... perseguono finalità di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche ... coinvolgendo così esigenze ed interessi dell'intera comunità nazionale connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria»;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 16 dicembre 2010 decorre la sospensione prevista dal citato articolo 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 16 dicembre 2010 è accertata la sospensione del sig. Santi Zappalà dalla carica di Consigliere della Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A05547
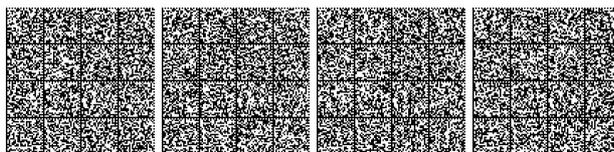
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2011.

Interventi sulla fruizione del gioco del lotto in tutte le sue modalità.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, in particolare l'art. 7, comma 2, e della legge 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato integrato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione, con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009 ed in particolare, l'art. 12, comma 1, lettera *b)* che dispone la possibilità di adozione con decreti direttoriali di «ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 gennaio 1997, concernente il calendario delle estrazioni del gioco del Lotto;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16 con il quale sono state adeguate all'euro le disposizioni precedentemente stabilite in lire dalla normativa generale del gioco del Lotto, con particolare riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 9 del Capo II in tema di modalità per il pagamento delle vincite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2002, n. 240, con il quale è stato modificato, in particolare, l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, in materia di pagamento delle vincite del gioco del Lotto;

Vista l'art. 1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004 n.311;

Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 con il quale è stata autorizzata la raccolta delle giocate al lotto per più concorsi consecutivi;

Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2009, con il quale è stata istituita la nuova modalità di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata «10eLOTTO»;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2009, con il quale il «10eLOTTO» è stato individuato come modalità di gioco del Lotto;

Visto il decreto direttoriale del 18 gennaio 2010, con il quale è stata istituita la formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «LOTTO3»;

Visto il decreto direttoriale 2 settembre 2010 con il quale sono state apportate alcune modifiche fra l'atro al decreto direttoriale 13 luglio 2009;

Valutati i risultati positivi di raccolta raggiunti dal gioco del Lotto in tutte le sue modalità, in particolare del «10eLOTTO», e ritenuto opportuno apportare alcune innovazioni sulle modalità di fruizione del gioco al fine di uniformarle ad altri giochi di ricevitoria e migliorare la qualità e l'efficienza del servizio ai giocatori;

Vista la nota con la quale la Lottomatica Group S.p.A. comunica la propria disponibilità ad estendere gli orari di raccolta e ad implementare il numero delle estrazioni «10eLOTTO» ad intervallo di tempo di cui all'art. 2, comma 3 lettera *c)* del decreto direttoriale 13 luglio 2009 e successive modificazioni, sostenendone i relativi oneri e attestando la capacità del sistema estrazionale e di raccolta:

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto direttoriale 4 dicembre 2008 come sostituito dall'art. 1 del decreto direttoriale 2 settembre 2010 è così sostituito:

«A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è autorizzata la raccolta, per tutte le modalità del gioco del Lotto, per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di cinquanta, compreso quello di emissione».

L'art.4, comma 1 del decreto direttoriale 13 luglio 2009 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 2.

L'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 30 gennaio 1997 è così sostituito:

«I ricevitori del gioco del Lotto possono effettuare la raccolta delle giocate dalle ore 5,00 alle ore 24,00, ad eccezione dei giorni di estrazione, in cui la raccolta del Lotto e del 10eLOTTO, con modalità di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 2 del decreto direttoriale del 13 luglio 2009 termina alle ore 19,30».

Art. 3.

Nell'ambito di quanto previsto all'art. 9, comma 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001 n. 452 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 febbraio 2002, n. 16, le vincite di importo non superiore a 531,91 euro possono essere pagate da qualsiasi raccoglitore del gioco del Lotto, il quale provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita, previo accertamento dell'integrità e completezza dello stesso, nonché previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione.

Per le vincite d'importo superiore a 531,91 euro e fino a 2.300,00 euro lo scontrino deve essere presentato presso il punto di raccolta dove è stata effettuata la giocata e il raccoglitore, su esplicita richiesta del vincitore, può, in alternativa al pagamento in contanti, prenotare l'importo della vincita con le modalità previste al comma 5 dell'art. 9 del citato decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 ed all'art. 35, comma 2 del D.P.R. n. 560 /1990.

Art. 4.

Al decreto direttoriale 13 luglio 2009 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

All'art. 2, comma 3, lettera *c)* il primo periodo è sostituito dal seguente:

«*c)* modalità di estrazione a intervallo di tempo: l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata tramite apposite estrazioni, comuni a tutti i giocatori a livello nazionale. Tali estrazioni avranno frequenza plurigiornaliera, intervallate da un tempo non inferiore a 5 minuti tra l'una e l'altra, a partire dalle ore 5.00 e fino alle ore 24.00, per un totale massimo di 228 estrazioni, contrassegnate da un numero progressivo giornaliero. Al fine di consentire il rispetto del predetto intervallo di 5 minuti tra un'estrazione e la successiva, il numero massimo complessivo giornaliero delle estrazioni può essere ridotto qualora si verifichino impedimenti di qualsivoglia natura. In tali casi, qualora sussistano giocate relative ad estrazioni non ancora effettuate, sono comunque generate estrazioni anche dopo le ore 24.00, fino al numero massimo di 228, senza obbligo di rispetto del predetto intervallo temporale e senza possibilità di raccolta aggiuntiva.».

L'art. 3, comma 2 è abrogato.

Art. 5.

La raccolta del gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominato «LOTTO3» di cui al decreto direttoriale del 18 gennaio 2010 è sospesa a far tempo dal primo concorso successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Le vincite conseguite con il «LOTTO3» potranno essere riscosse entro i termini stabiliti per il gioco del Lotto.

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia a partire dalla data di pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 138

11A05559

DECRETO 20 aprile 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 18 aprile 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 38.871 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 24 gennaio 2011, come integrato dal decreto dell'8 marzo 2011,e 25 marzo 2011,con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quintatranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10 % indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10 % indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), con godimento 15 settembre 2010e scadenza 15 settembre 2016, di cui al decreto del 24 gennaio 2011,altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.L'emissione della predetta tranche e l'emissione della dodicesimatranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10 % indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 gennaio 2011.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. Su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 24 gennaio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 24 gennaio 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 24 gennaio 2011, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 aprile 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudica-

tario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei B.T.P. €i quinquennali, ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 aprile 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 45giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 24 gennaio 2011. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 aprile 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214(unità di voto parlamentare26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 24 gennaio 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A05545

DECRETO 20 aprile 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con decorrenza 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, dodicesima e tredicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000,

con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il18aprile 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 38.871 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 26 aprile, 21 giugno, 22 luglio, 23 settembre, e 22 ottobre 2010 e 21febbraio 2011,con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10 % con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesimatranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10 % indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%indicizzati all' "Indice Eurostat" ("BTP €i"), con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, di cui al decreto del 21giugno 2010,altresì citato nelle premesse, recante l'emissione dellaseconda e terza tranche dei buoni stessi.L'emissione della predetta tranche e l'emissione della quintatranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 giugno 2010.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. Su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le primeduecedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 21 giugno 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 21 giugno 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della dodicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 21 giugno 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 aprile 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il

valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i decennali, ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 aprile 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 45 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il "Coefficiente di indicizzazione", riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 21 giugno 2010. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29aprile 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 21 giugno 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A05546

DECRETO 26 aprile 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20aprile 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 38.871 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 23 febbraio e 29 marzo 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, di cui al decreto del 23 febbraio 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 23 febbraio 2011.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. Su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 aprile 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 febbraio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 23 febbraio 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 23 febbraio 2011, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 aprile 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2011, al prezzo di aggiudicazione e concorresponsione di dietimi d'interesse lordi per 62 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio2011.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1),

art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 febbraio 2011, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A05722

DECRETO 26 aprile 2011.

Emissione di certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 38.871 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2011e scadenza 15 aprile 2018. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I CCTeu sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema

dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento

dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu, sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato dell'1%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

La quotazione del tasso EURIBOR a sei mesi sarà rilevata il secondo giorno lavorativo precedente la decorrenza della relativa cedola, sulla base della pubblicazione effettuata sulla pagina del circuito Reuters EURIBOR01, alle ore 11:00 a.m. CET, ovvero da altra fonte di equipollente ufficialità qualora quest'ultima risulti indisponibile; qualora anche tale fonte non fosse disponibile, verrà considerato il tasso EURIBOR a sei mesi del primo giorno lavorativo per cui è disponibile, andando a ritroso.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 1,335%.

Il tasso d'interesse relativo alle cedole semestrali successive alla prima verrà reso noto con appositi comunicati stampa.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei CCTeu di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i CCTeu sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei CCTeu sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i CCTeu assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai CCTeu emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I CCTeu medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 5.

Gli interessi sui CCTeu sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 15 ottobre 2011 e l'ultima il 15 aprile 2018.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Art. 6.

Il rimborso dei CCTeu verrà effettuato in unica soluzione il 15 aprile 2018, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo; le banche co-

munitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati CCTeu di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 aprile 2011, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei CCTeu verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 13.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei CCTeu di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti CCTeu per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 aprile 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei CCTeu che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 14.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei CCTeu di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCTeu (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 15.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 17 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 16.

Il 2 maggio 2011 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei CCTeu assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse lordo, dovuto allo Stato, per 17 giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A05723

DECRETO 26 aprile 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° aprile 2011 e scadenza 1° aprile 2014, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003,ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n.2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011,ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 38.871 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 2011, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° aprile 2011 e scadenza 1° aprile 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° aprile 2011 e scadenza 1° aprile 2014, di cui al decreto del 29 marzo 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 29 marzo 2011.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 aprile 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 29 marzo 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 29 marzo 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 29 marzo 2011,in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 aprile 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011,faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 29 marzo 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A05724

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 aprile 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Montasio».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Montasio»;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio «Montasio» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Montasio»;

Visto il decreto del 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 26 aprile 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Montasio»;

Visto il decreto dell'11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 26 aprile 2008, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Montasio»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo privato CSQA Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Montasio»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 24 aprile 2002 e già confermato con decreti del 13 aprile 2005 e dell'11 aprile 2008, al Consorzio di tutela del formaggio Montasio con sede in Codroipo (Udine), vicolo Resia, 1/2 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Montasio».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A05375

DECRETO 11 aprile 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «CE.FI.T. S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 10 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2008 con il quale il laboratorio CE.FI.T. S.r.l., ubicato in Avola (Siracusa), via Contrada Porretta - Avola Antica è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 marzo 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 marzo 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione:

Al laboratorio CE.FI.T. S.r.l., ubicato in Avola (Siracusa), via Contrada Porretta - Avola Antica, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 marzo 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV MA-E-AS313-03 R2009
Ocratossina A	MA036 Ed. 3 Rev. 2 2010

11A05404

DECRETO 11 aprile 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «CE.FI.T. S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 4 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 141 del 20 giugno 2007 con il quale al laboratorio CE.FI.T. S.r.l., ubicato in Avola (Siracusa), via Contrada Porretta - Avola Antica è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 marzo 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 marzo 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione:

Al laboratorio CE.FI.T. S.r.l., ubicato in Avola (Siracusa), via Contrada Porretta - Avola Antica, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 marzo 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. Ce 702/2007
Analisi spettrofotometrica, determinazione del delta K	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli	MA050 Ed. 2 Rev. 2 2010

11A05405

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2010.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011. (Provvedimento n. 22007).

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 23 dicembre 2010;

Visto il comma 7 dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visti gli articoli 4 e 9 del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità entrato in vigore il 1° marzo 2000, così come modificati ed integrati dalla delibera dell'Autorità del 12 dicembre 2001;

Visto il progetto di bilancio di previsione 2011 e la relazione illustrativa redatti dalla Direzione centrale bilancio e ragioneria e presentati dal Segretario generale;

Viste le disposizioni per il contenimento e la riduzione della spesa pubblica stabilite, in ultimo, dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 124 del 23 dicembre 2010;

Delibera

di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2011 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Presidente: CATRICALÀ

Il Segretario generale: FIORENTINO

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI
					In aumento	In diminuzione	
			Avanzo di amministrazione al 31.12.2009	11.159,00			
			Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2010	11.159,00	0,00	4.559,00	6.600,00
I			ENTRATE CORRENTI				
	I		Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		Trasferimenti				
		121	- Contributo dello Stato per le spese di funzionamento				
			dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	24.398,50	0,00	7.562,50	16.836,00
		122	- Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	23.600,00	600,00	0,00	24.200,00
		123	- Contributi a carico delle imprese tenute all'obbligo di comunicazione				
			ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	9.500,00	1.500,00	0,00	11.000,00
		124	- Quota parte sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007				
			n.ri 145 e 146	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
			Totale categoria II	62.498,50	5.100,00	7.562,50	60.036,00

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI
					In aumento	In diminuzione	
	III		Redditi Patrimoniali				
		131	- Interessi attivi	100,00	0,00	20,00	80,00
			Totale categoria III	100,00	0,00	20,00	80,00
	IV		Entrate diverse				
		141	- Recuperi, rimborsi e proventi diversi	1.157,14	0,00	157,14	1.000,00
			Totale categoria IV	1.157,14	0,00	157,14	1.000,00
			TOTALE TITOLO I	63.755,64	5.100,00	7.739,64	61.116,00
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
			Totale categoria V	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	VII		Partite di giro e contabilità speciali				
		171	- Recupero anticipazioni al cassiere	400,00	0,00	0,00	400,00
		172	- Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		173	- Maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute				

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI
					In aumento	In diminuzione	
			all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16,				
			della legge 287/90	700,00	0,00	0,00	700,00
		174	- Somme incassate a titolo di sanzioni irrogate ai sensi dei decreti				
			legislativi 2 agosto 2007 nn.ri 145 e 146 non spettanti all'Autorità	400,00	500,00	0,00	900,00
			Totale categoria VII	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00
			TOTALE TITOLO III	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00
I			SPESE CORRENTI				
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali				
		101	- Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	2.500,00	0,00	430,00	2.070,00
		102	- Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Autorità	800,00	0,00	130,00	670,00
		104	- Rimborso spese di missione al Presidente ed ai		,		
			Membri dell'Autorità	200,00	0,00	0,00	200,00
			Totale categoria I	3.500,00	0,00	560,00	2.940,00

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
					VARIAZIONI		
					In aumento	In diminuzione	
	II		Personale in attività di servizio				
		107	- Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	25.000,00	0,00	300,00	24.700,00
		108	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	13.000,00	0,00	6.890,00	6.110,00
		109	- Coperture assicurative integrative per il personale	700,00	0,00	0,00	700,00
		110	- Compensi per lavoro straordinario al personale	900,00	0,00	0,00	900,00
		112	- Spese per inteventi di formazione professionale a favore del personale	100,00	0,00	89,50	10,50
		113	- Indennità e rimborso spese di missione al personale	800,00	0,00	50,00	750,00
		114	- Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	570,00	0,00	0,00	570,00
			Totale categoria II	41.070,00	0,00	7.329,50	33.740,50
	III		Personale in quiescenza				
		115	- Quota annua trattamento di inabilità e caso morte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		116	- Quote per indennità di fine servizio maturate nell'anno	3.500,00	0,00	1.700,00	1.800,00
		117	- Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni	700,00	800,00	0,00	1.500,00
		118	- Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
		119	- Quote di contribuzione pregressa da versare al fondo Pensioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			Totale categoria III	4.200,00	800,00	1.700,00	3.300,00
	IV		Acquisto di beni e servizi				
		120	- Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	80,00	0,00	10,00	70,00
		121	- Compensi e rimborsi per incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi	69,00	0,00	56,30	12,70
		122	- Canoni di locazione	5.400,00	0,00	50,00	5.350,00
		123	- Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	1.000,00	50,00		1.050,00
		124	- Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	240,00	0,00	40,00	200,00
		125	- Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di				

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
			legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	180,00	0,00	50,00	130,00
		126	- Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	670,00	0,00	0,00	670,00
		127	- Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	350,00	12,00	0,00	362,00
		128	- Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.450,00	50,00	0,00	1.500,00
		129	- Spese telefoniche, telegrafiche e postali	290,00	0,00	0,00	290,00
		130	- Spese e perdite diverse, sopravvenienze passive ed altri oneri degli esercizi anteriori	108,00	0,00	8,00	100,00
		131	- Spese di rappresentanza	8,00	0,00	7,00	1,00
		132	- Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		133	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	300,00	0,00	230,00	70,00

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI
					In aumento	In diminuzione	
		134	- Vigilanza locali	380,00	0,00	0,00	380,00
		135	- Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		136	- Premi di assicurazioni diverse	40,00	0,00	0,00	40,00
		137	- Acquisto di vestiario e divise	15,00	0,00	0,00	15,00
		138	- Prestazioni di servizi resi da terzi	750,00	0,00	0,00	750,00
		139	- Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	200,00	0,00	0,00	200,00
		140	- Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria IV	11.530,00	112,00	451,30	11.190,70
	V		Trasferimenti				
		147	- Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00
		148	- Trasferimento al bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alla riduzione delle spese operata ai sensi dell'articolo 6 del d.l. 31 maggio 2010, n.78 convertito in legge 30 luglio 2010, n.122	0,00	356,00	0,00	356,00
			Totale categoria V	0,00	356,00	0,00	356,00

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
	VI		Somme non attribuibili				
		150	- Fondo di riserva	4.000,00	3.700,00	0,00	7.700,00
		151	- Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		152	- Rimborsi a terzi per somme non dovute	457,00	87,00	0,00	544,00
		153	- Somme destinate alle spese per il trasferimento degli uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di ristrutturazione e adattamento dei locali	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		154	- Fondo di riserva straordinario	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		155	- Somme accantonate in attuazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 del Decreto Legge 17 ottobre 2005, n. 211	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		156	- Spese per International Competition Network - Seoul	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		157	- Somme accantonate in attuazione del comma 1 dell'articolo 2 del D.M. economia e finanze 29.11.2002	0,00	0,00	0,00	0,00
		158	- Interessi legali maturati sulle maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	5,00	0,00	0,00	5,00
		159	- Somme accantonate in attuazione di disposizioni legislative da versare all'entrata del bilancio dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	6.962,00	7.787,00	0,00	14.749,00

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
			TOTALE TITOLO I	67.262,00	9.055,00	10.040,80	66.276,20
II			SPESE IN CONTO CAPITALE				
	VII		Costituzione di fondi				
		161	- Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				
		170	- Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.	900,00	400,00	0,00	1.300,00
		171	- Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	152,50	0,00	12,70	139,80
			Totale categoria VIII	1.052,50	400,00	12,70	1.439,80

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
			TOTALE TITOLO II	1.052,50	400,00	12,70	1.439,80
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	IX		Partite di giro e contabilità speciali				
		180	- Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	400,00	0,00	0,00	400,00
		181	- Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Ammninistrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		182	- Rimborsi per maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	700,00	0,00	0,00	700,00
		183	- Rimborsi per somme incassate a titolo di sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007 nn.ri 145 e 146 non spettanti all'Autorità	400,00	500,00	0,00	900,00

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI		TOTALI
					In aumento	In diminuzione	
			Totale categoria IX	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00
			TOTALE TITOLO III	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI				
			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
			- Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria II - Trasferimenti	62.498,50	5.100,00	7.562,50	60.036,00
			- Categoria III - Redditi patrimoniali	100,00	0,00	20,00	80,00
			- Categoria IV - Entrate diverse	1.157,14	0,00	157,14	1.000,00

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI		TOTALI
					In aumento	In diminuzione	
			Totale titolo I	63.755,64	5.100,00	7.739,64	61.116,00
			TITOLO I - SPESE CORRENTI				
			- Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	3.500,00	0,00	560,00	2.940,00
			- Categoria II - Personale in attività di servizio	41.070,00	0,00	7.329,50	33.740,50
			- Categoria III - Personale in quiescenza	4.200,00	800,00	1.700,00	3.300,00
			- Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	11.530,00	0,00	451,30	11.190,70
			- Categoria V - Trasferimenti	0,00	356,00	0,00	356,00
			- Categoria VI - Somme non attribuibili	6.962,00	7.787,00	0,00	14.749,00
			Totale titolo I	67.262,00	8.943,00	10.040,80	66.276,20
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE				
			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni defini-tive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI
					In aumento	In diminuzione	
			Totale titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria VII - Costituzione di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Categoria VIII - Beni mobili - macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	1.052,50	400,00	12,70	1.439,80
			Totale titolo II	1.052,50	400,00	12,70	1.439,80
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
			PER LE ENTRATE				
			Titolo III				
			- Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00
			Totale titolo III	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00
			PER LE USCITE				

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
			Titolo III				
			- Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00
			Totale titolo III	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00
			RIEPILOGO				
			ENTRATE				
			Titolo I - Entrate correnti	63.755,64	5.100,00	7.739,64	61.116,00
			Titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00
			Totale delle entrate	89.255,64	5.600,00	7.739,64	87.116,00
			Avanzo di amministrazione pregresso	11.159,00	0,00	4.559,00	6.600,00
			Totale disponibilità finanziarie	100.414,64	5.600,00	12.298,64	93.716,00

TIT	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI
					In aumento	In diminuzione	
			SPESE				
			Titolo I - Spese correnti	67.262,00	8.943,00	10.040,80	66.276,20
			Titolo II - Spese in conto capitale	1.052,50	400,00	12,70	1.439,80
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00
			Totale delle spese	93.814,50	9.843,00	10.053,50	93.716,00

11A05527

GARANTE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 21 aprile 2011.

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (Deliberazione n. 161/2011).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. *d)*, del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e il d.m. del 18 ottobre 2010, n. 180 emanato ai sensi dell'art. 16 del predetto decreto legislativo;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato da parte degli organismi definiti a norma dell'art. 1 comma 1, lett. *d)* del decreto legislativo n. 28/2010 per l'espletamento delle rispettive attività;

Vista l'autorizzazione generale n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale rilasciata, altresì, quando il trattamento sia necessario «per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento» (punto 1.3., lett. *a)*;

Ritenuto che il trattamento di dati sensibili effettuato dagli organismi di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010 non sia riconducibile all'autorizzazione generale n. 5/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari in considerazione delle categorie di soggetti a cui si rivolge e delle relative prescrizioni;

Ritenuto necessario, pertanto, per permettere il trattamento di dati sensibili nell'esercizio della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010, rilasciare una nuova autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;

Visto l'art. 27 del Codice, che consente il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici, soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili;

Vista l'autorizzazione generale n. 7/2009 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici rilasciata «a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi [...]» (punto 2) lett. *a)*, e, quindi, applicabile anche al trattamento di dati a carattere giudiziario indispensabili nell'ambito dell'attività di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28/2010;

Considerato opportuno che anche tale nuova autorizzazione sia provvisoria e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice; ritenuto congruo, in particolare, statuirne l'efficacia, nella fase di prima applicazione della disciplina normativa di cui al menzionato decreto legislativo n. 28/2010, fino al 30 giugno 2012, ciò in quanto entro tale periodo di tempo dovrebbero essere ultimati gli adempimenti necessari per dare attuazione all'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 secondo i criteri indicati dall'art. 4 del d.m. n. 180/2010 con conseguente completamento del quadro normativo di riferimento;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice;

Visto l'art. 167 del Codice;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato *B)* al medesimo Codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Autorizza:

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione.

Sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. *d)*, del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate gli organismi di mediazione privati di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni.

2) Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli fini dell'espletamento di un'attività che rientri tra quelle che i soggetti indicati al punto 1) possono svolgere ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, per assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia, ove tale accordo non venga raggiunto, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare i soli dati sensibili attinenti ai soggetti coinvolti nella controversia oggetto di conciliazione.

I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per l'attività di mediazione.

4) Categorie di dati e operazioni di trattamento.

Il trattamento può riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica controversia oggetto di mediazione e rispetto ad attività che non possano essere svolte mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della citata autorizzazione generale n. 2/2009.

5) Comunicazione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati, laddove indispensabile, alle parti nel procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento dello specifico incarico di mediazione conferito e nel rispetto del decreto legislativo n. 28/2010.

I dati sensibili non possono essere diffusi.

6) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. *e)*, del Codice, i dati sensibili possono essere conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per la gestione dell'attività di mediazione.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

7) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

8) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali.

Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.

9) Efficacia temporale.

La presente autorizzazione ha efficacia fino al 30 giugno 2012, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il Presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: DE PAOLI

11A05560

DELIBERAZIONE 21 aprile 2011.

Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (Deliberazione n. 162/2011).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. *e)*, del Codice, il quale individua i dati giudiziari;

Visti gli articoli 21, comma 1, e 27 del Codice, che consentono il trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da parte di soggetti pubblici e di privati o di enti pubblici economici, soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili;

Visti gli articoli 20, commi 2 e 4, e le disposizioni relative a specifici settori di cui alla Parte II del Codice e, in particolare, il Capo IV del Titolo IV nel quale sono indicate finalità di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici;

Visto l'art. 22 del Codice, che enuncia i princìpi applicabili, in particolare, al trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e il d.m. del 18 ottobre 2010, n. 180 emanato ai sensi dell'art. 16 del predetto decreto legislativo;

Considerato che il decreto legislativo n. 28/2010 e il d.m. n. 180/2010, prevedono che gli organismi di mediazione, gli enti di formazione e il Ministero della giustizia trattino i dati giudiziari per l'accertamento dei requisiti di onorabilità dei mediatori nonché dei soci, associati, amministratori e rappresentanti dei predetti enti di natura privata e attribuiscono al Ministero della giustizia l'esercizio di poteri di vigilanza e controllo in merito a tali requisiti;

Vista l'autorizzazione generale n. 7/2009 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici che non contempla il predetto trattamento correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Ritenuto necessario, pertanto, prevedere una nuova autorizzazione al fine di consentirne il relativo trattamento;

Considerato opportuno che anche tale nuova autorizzazione sia provvisoria e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice; ritenuto congruo, in particolare, statuirne l'efficacia, nella fase di prima applicazione della disciplina normativa di cui al menzionato decreto legislativo n. 28/2010, fino al 30 giugno 2012, ciò in quanto entro tale periodo di tempo dovrebbero essere ultimati gli adempimenti necessari per dare attuazione all'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 secondo i criteri indicati dall'art. 4 del d.m. n. 180/2010 con conseguente completamento del quadro normativo di riferimento;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice;

Visto l'art. 167 del Codice;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante

in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato *B)* al medesimo Codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Autorizza

i trattamenti di dati giudiziari per le finalità di rilevante interesse pubblico di seguito specificate ai sensi degli artt. 21 e 27 del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del trattamento.

a) Per il perseguimento della finalità di rilevante interesse pubblico individuata dall'art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. *e)*, del Codice per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge e regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali:

1. gli organismi di mediazione costituiti da enti privati di cui all'art. 1, comma 1, lett. *d)*, del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti, nonché dei mediatori iscritti;

2. gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. *d)*, del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei mediatori iscritti;

3. gli enti di formazione di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, e art. 1, comma 1, lett. *n)* del d.m. n. 180/2010 con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti;

b) Per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti), nonchè dall'art. 67 (Attività di controllo e ispettive) il Ministero della giustizia è autorizzato a trattare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. *e)*, del Codice ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, nonché relative disposizioni attuative, per la gestione del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione e per la verifica dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. n. 180/2010 di soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonché dei singoli mediatori.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati oggetto di trattamento.

Il trattamento può riguardare i soli dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità previsti dal d.m. n. 180/2010 previsti per soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonché dei singoli mediatori («non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza»).

3) Categorie di dati e operazioni di trattamento.

Il trattamento può riguardare i soli dati giudiziari e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica finalità perseguita, nei limiti stabiliti dalle norme di legge e regolamento.

4) Comunicazione dei dati.

Il Ministero della giustizia, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuitigli dalla normativa di settore può comunicare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. *e)* del Codice:

agli organismi di mediazione e agli enti di formazione di natura privata in relazione ai requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 4, comma 2, lett. *c)* e 18, comma 2, lett. *b)*, del d.m. n. 180/2010 per i propri soci, associati, amministratori e rappresentanti;

agli organismi di mediazione di natura pubblica e privata in relazione ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 3, lett. *c)*, del d.m. n. 180/2010 per i mediatori individuati nei propri elenchi.

5) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. *e)*, del Codice, i dati giudiziari possono essere conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario.

I soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinen-

za, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto alle finalità medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi e compiti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

6) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

7) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali.

Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.

8) Efficacia temporale.

La presente autorizzazione ha efficacia fino al 30 giugno 2012, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: DE PAOLI

11A05561

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tacni»

Estratto determinazione n. 2182/2011

Medicinale TACNI.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. - Via Messina, 38 - 20154 Milano.

Confezione:

«0,5 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 040254017/M (in base 10) 16DGL1 (in base 32)

Confezione:

«0,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 040254029/M (in base 10) 16DGLF (in base 32)

Confezione:

«0,5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 040254031/M (in base 10) 16DGLH (in base 32)

Confezione:

«0,5 mg capsule rigide» 50X1 capsule in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 040254043/M (in base 10) 16DGLV (in base 32)

Confezione:

«0,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 040254056/M (in base 10) 16DGM8 (in base 32)

Confezione:

«0,5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 040254068/M (in base 10) 16DGMN (in base 32)

Confezione:

«0,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 040254070/M (in base 10) 16DGMQ (in base 32)

Confezione:

«1 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 040254082/M (in base 10) 16DGN2 (in base 32)

Confezione:
«1 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 040254094/M (in base 10) 16DGNG (in base 32)
Confezione:
«1 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 040254106/M (in base 10) 16DGNU (in base 32)
Confezione:
«1 mg capsule rigide» 50X1 capsule in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 040254118/M (in base 10) 16DGP6 (in base 32)
Confezione:
«1 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 040254120/M (in base 10) 16DGP8 (in base 32)
Confezione:
«1 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 040254132/M (in base 10) 16DGPN (in base 32)
Confezione:
«1 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 040254144/M (in base 10) 16DGQ0 (in base 32)
Confezione:
«5 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 040254157/M (in base 10) 16DGQF (in base 32)
Confezione:
«5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 040254169/M (in base 10) 16DGQT (in base 32)
Confezione:
«5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 040254171/M (in base 10) 16DGQV (in base 32)
Confezione:
«5 mg capsule rigide» 50X1 capsule in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 040254183/M (in base 10) 16DGR7 (in base 32)
Confezione:
«5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 040254195/M (in base 10) 16DGRM (in base 32)
Confezione:
«5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 040254207/M (in base 10) 16DGRZ (in base 32)
Confezione:
«5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 040254219/M (in base 10) 16DGSC (in base 32)
Forma farmaceutica:
capsule rigide.
Composizione:
ogni capsula rigida contiene:
principio attivo: 0,5 mg, 1 mg, 5 mg di tacrolimus
eccipienti:
contenuto delle capsule:
Povidone K-30
Croscarmellosa sodica (E468)
Lattosio anidro
Magnesio stearato
«Tacni» involucro della capsula da 0,5 mg:
Titanio biossido (E171)
Ferro ossido giallo (E172)
Gelatina
«Tacni» involucro della capsula da 1 mg:
Titanio biossido (E171)
Gelatina
«Tacni» involucro della capsula da 5 mg:
Titanio Biossido (E171)
Ferro ossido rosso (E172)
Gelatina

Confezionamento (primario e secondario), controllo, rilascio:
Laboratorios Cinfa, S.A. Olaz-Chipi, 10-Políg Areta 31620 Huarte-Pamplona, Navarra. (Spagna)
Rilascio dei lotti:
Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem (Paesi Bassi)
Teva Pharma B.V. Swensweg 5, 2031 GA Haarlem (Paesi Bassi)
Produzione, confezionamento (primario e secondario), controllo:
Laboratorios Cinfa, S.A. Avda. Roncesvalles s/n. Políg. de Ollokilanda 31699 Olloqui-Navarra (Spagna)
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd. 1 Haizheng Road, Jiaojiang District Taizhou City Zheijiang Province (Cina)
Confezionamento (primario e secondario):
PharmaPack International BV Bleiswijkseweg 51, 2712 PB Zoetermeer (Paesi Bassi)
MPF bv Appelhof 13, 8465 RX Oudehaske (Paesi Bassi)
MPF bv Neptunus 12, 8448 CN Heerenveen (Paesi Bassi)
Produzione principio attivo:
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd 46 Waisha Road, Jiaojiang District Taizhou City Zheijiang Province (Cina)
Indicazioni terapeutiche:
profilassi del rigetto del trapianto nei pazienti riceventi trapianto allogenico di fegato, rene o cuore. Trattamento del rigetto allogenico resistente al trattamento con altri medicinali immunosoppressivi

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:
«0,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 040254029/M (in base 10) 16DGLF (in base 32)
Classe di rimborsabilità A
Prezzo ex factory (IVA esclusa) €14,37
Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 26,96
Confezione:
«1 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 040254120/M (in base 10) 16DGP8 (in base 32)
Classe di rimborsabilità A
Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 61,50
Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 115,34
Confezione:
«5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 040254169/M (in base 10) 16DGQT (in base 32)
Classe di rimborsabilità A
Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 142,68
Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 267,60

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TACNI è la seguente:

per la confezione da 0,5 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

per le confezioni da 1 mg 5 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05378

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Memelin»

Estratto determinazione n. 2181/2011

Medicinale MEMELIN.

Titolare AIC: CRINOS S.p.A. Via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Confezione:

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040320018/M (in base 10) 16GH0L (in base 32)

Confezione:

«25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040320020/M (in base 10) 16GH0N (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 25 mg di exemestane

eccipienti:

nucleo della compressa:

Mannitolo (E421)

Copovidone

Crospovidone

Cellulosa microcristallina silicizzata

Sodio amido glicolato (Tipo A)

Magnesio stearato (E470b)

rivestimento della compressa:

Ipromellosa (E464)

Macrogol 400

Titanio diossido (E171)

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio:

EirGen Pharma Ltd. Westside Business Park, Old Kilmeaden Road, Waterford (Irlanda)

Siegfried Generics (Malta) Ltd, HHF070 Hal Far Industrial Estate Hal Far BBG3000 (Malta)

Produzione principio attivo:

ScinoPharm Taiwan, Ltd N. 1 Nan-Ke 8th Road, Tainan Science-Based Industrial Park, Shan-Hua, Tainan County, 74144 Taiwan R.O.C.

Indicazioni terapeutiche:

«Memelin» è indicato per il trattamento adiuvante delle donne in postmenopausa con tumore mammario invasivo in fase precoce positivo al recettore per l'estrogeno, dopo iniziale terapia adiuvante con tamoxifene per 2-3 anni.

«Memelin» è indicato nel trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata, in donne in stato di post-menopausa naturale o indotta, nelle quali la malattia è progredita dopo trattamento con terapia anti-estrogenica.

L'efficacia non è stata dimostrata nelle pazienti con recettori estrogenici negativi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040320018/M (in base 10) 16GH0L (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 46,56

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 87,32

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Memelin è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05379

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Losartan Reddy»

Estratto determinazione n. 2180/2011

Medicinale LOSARTAN REDDY.

Titolare AIC: Dr. Reddy's S.r.l. - Via F. Wittgens, 3 - 20123 Milano (Italia).

Confezione:

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040216018/M (in base 10) 16C9GL (in base 32)

Confezione:

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040216020/M (in base 10) 16C9GN (in base 32)

Confezione:

«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040216032/M (in base 10) 16C9H0 (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
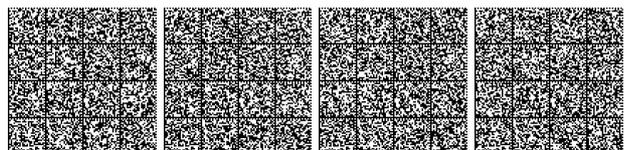
Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

50 mg di losartan potassico

eccipienti:

nucleo: Idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato

film di rivestimento: titanio diossido (E171), macrogol 400, ipromellosa

Confezionamento, controllo e rilascio dei lotti:

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd. - 6, Riverview Road, Beverley, East Yorkshire, HU 17 OLD - Regno Unito

Controllo e rilascio dei lotti:

Arafarma Group S.A. - C/Fray Gabriel de San Antonio 6-10, Pol. Ind. Del Henares, 19180 Marchamalo (Guadalajara) Madrid - Spagna

Confezionamento:

Klocke Verpackungs-Service GmbH - Max-Becker-Strasse 6, 76356 Weingarten - Germania

Rottendorf Pharma GmbH - Ostenfelderstr. 51-61, 59320 Enningerloh - Germania

Catalent Germany Schorndorf GmbH - Steinbeisstr. 1+2, 73614 Schorndorf - Germania

Pharbil Waltrop GmbH - Im Wirrigen 25, D-45731 Waltrop - Germania

Controllo:

LAMDA APPLIED S.A. - 1, Lavriou Avenue, 19500 Lavrion - Grecia

Pharbil Pharma GmbH - Reichenberger Str. 43, 33605 Bielefeld - Germania

Phast GmbH - Kardinal-Wendel-Strasse 16, 66424 Homburg - Germania

SGS Institut Fresenius GmbH - Im Maisel 14, 65232 Taunusstein - Germania

SGS Institut Fresenius Berlin GmbH + Co. KG - Tegeler Weg 33. 10589 Berlin - Germania

Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker GmbH - Carl-Mannich str. 20, 65760 Eschborn - Germania

Produzione, confezionamento, controllo:

Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Generics Bachupally, Andhra Pradesh India

Confezionamento secondario:

FIEGE Logistics Italia S.p.A. Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano)

DEPO-PACK S.n.c. di Del Deo Silvio E C. Via Morandi 28, 20147 Saronno (Varese)

Produzione principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Unit I, Plot No. 137+138, Bollaram, Jinnaram Mandal, medak District Andhra Pradesh 502325 India

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040216018/M (in base 10) 16C9GL (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,91

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 11,08

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Losartan Reddy è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05380

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Casa in Cividale del Friuli dell'Istituto delle Orsoline della Unione Romana, in Cividale del Friuli

Con decreto del Ministero dell'interno in data 23 marzo 2011, viene soppressa la Casa in Cividale del Friuli dell'istituto delle Orsoline della Unione Romana, con sede in Cividale del Friuli (Udine).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

11A05382

Soppressione dell'Arciconfraternita del SS. Rosario, SS. Nome di Gesù e SS. Sacramento, in Penne

Con decreto del Ministero dell'interno in data 23 marzo 2011, viene soppressa l'Arciconfraternita del SS. Rosario, SS. Nome di Gesù e SS. Sacramento, con sede in Penne (Pescara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Domenico Sacerdote, con sede in Penne (Pescara).

11A05383

Soppressione della Parrocchia di S. Lorenzo a Castelletto, in Chiusdino

Con decreto del Ministero dell'interno in data 23 marzo 2011, viene soppressa la Parrocchia di S. Lorenzo a Castelletto, con sede in Chiusdino (Siena).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino, con sede in Siena.

11A05384

Soppressione della Parrocchia di S. Giovanni Battista a Ponte allo Spino, in Sovicille

Con decreto del Ministero dell'interno in data 23 marzo 2011, viene soppressa la Parrocchia di S. Giovanni Battista a Ponte allo Spino, con sede in Sovicille (Siena).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino, con sede in Siena.

11A05385

Soppressione della Parrocchia di S. Lorenzo in S. Pietro, in Montalcino

Con decreto del Ministero dell'interno in data 23 marzo 2011, viene soppressa la Parrocchia di S. Lorenzo in S. Pietro, con sede in Montalcino (Siena).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino, con sede in Siena.

11A05386

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «PTUJSKI LÜK»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 108 del 7 aprile 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Slovenia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati - «PTUJSKI LÜK».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A05381

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante: «Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 96 del 27 aprile 2011).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 34, prima colonna, all'articolo 33, comma 1, nel secondo periodo, dove è scritto: «L'articolo 2, comma 1, e l'allegato II, *parte III*, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.», leggasi: «L'articolo 2, comma 1, e l'allegato II, *parte II, punto 3,* sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.».

11A05806

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-101) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.